



UILCA  
UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UILCA**

**Approvato dall'Esecutivo Nazionale del 26-27 febbraio 2026  
su mandato del Consiglio Nazionale del 10-11-12 novembre 2025**

## Sommario

TITOLO I - ELETTIVITA' DELLE CARICHE.....	3
TITOLO II - LE RSA, I COORDINAMENTI RSA REGIONALI, NAZIONALI E DI GRUPPO.....	4
TITOLO III - STRUTTURE TERRITORIALI.....	7
TITOLO IV - STRUTTURE REGIONALI.....	8
TITOLO V - COMPOSIZIONE ORGANISMI NAZIONALI.....	11
TITOLO VI - CONTRIBUZIONE.....	13
TITOLO VII - RESPONSABILITA' GESTIONALE.....	14
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	14
TITOLO VIII - INCOMPATIBILITA'.....	16
TITOLO IX - REGOLAMENTO FINANZIARIO.....	17
SEGRETERIE REGIONALI E GRUPPI.....	17
TITOLO X - NORME TRANSITORIE.....	18
TITOLO XI - LAVORATORI ESODATI.....	19

---



## **TITOLO I - ELETTIVITA' DELLE CARICHE**

### **Art. 1.1 - Elezioni di primo e secondo grado**

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e non può essere espresso per interposta persona.

Nelle elezioni di secondo grado il voto si esprime attraverso un/una delegato/a già eletto.

### **Art. 1.2 – Composizione/formazione degli organismi**

Nella composizione della Segreteria dovrà essere prevista almeno una presenza del genere meno rappresentato.

### **Art. 1.3 – Collegio Sindacale nelle Strutture**

Nelle Strutture Territoriali e nei Coordinamenti ove non sono previsti/e i/le supplenti del Collegio Sindacale, in caso di dimissioni dopo il Congresso o l'Assemblea, i reintegri saranno votati dai Consigli Territoriali e dai Consigli di Coordinamento.

## **TITOLO II - LE RSA, I COORDINAMENTI RSA REGIONALI, NAZIONALI E DI GRUPPO**

### **Art. 2.1 - Le Rsa/Rst, Strutture Uilca**

Le elezioni delle Rsa/Rst sono di primo grado. Hanno diritto di voto tutti gli/le iscritti/e in regola con la tessera Uilca e con il pagamento dei contributi.

La Uilca promuove la partecipazione alle fasi assembleari, costitutive e congressuali, senza diritto di voto, di tutti/e i/le lavoratori/trici delle unità produttive interessate.

Le Rsa/Rst sono strutture della Uilca e si possono organizzare nei seguenti casi:

- In Rsa/Rst unica in caso di una realtà aziendale;
- In Coordinamento Regionale Rsa/Rst, per le aziende a carattere regionale, quando ci sono almeno due Rsa/Rst situate in Territori diversi della stessa Regione;
- In Coordinamento Nazionale Rsa/Rst, per le aziende a carattere nazionale, quando esistono almeno due Rsa/Rst situate in Regioni diverse;
- Coordinamento di Gruppo quando esistono Rsa/Rst in diverse aziende facenti parte di un unico Gruppo.

### **Art. 2.2 - Composizione Organismi dei Coordinamenti Rsa/Rst Regionali, Nazionali e di Gruppo**

#### **A) Coordinamenti Aziendali Regionali**

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 15 componenti

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti

#### **B) Coordinamenti Aziendali Nazionali**

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 17 componenti fino a 500 iscritti/e/;
- un massimo di 27 componenti da 501 a 1000 iscritti/e/;
- un massimo di 37 componenti da 1001 a 3000 iscritti/e/;
- un massimo di 43 componenti da 3001 a 5000 iscritti/e/;
- un massimo di 46 componenti oltre i 5000 iscritti/e/.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti fino a 300 iscritti/e/;
- un massimo di 4 componenti da 301 a 600 iscritti/e/;
- un massimo di 6 componenti da 601 a 1.000 iscritti/e/;
- un massimo di 7 componenti da 1.001 a 3000 iscritti/e/;
- un massimo di 9 componenti da 3001 a 5000 iscritti/e/;
- un massimo di 12 componenti oltre i 5000 iscritti/e/.

#### **C) Coordinamenti di Gruppo**

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 21 componenti fino a 1000 iscritti/e/;
- un massimo di 29 componenti da 1001 a 2000 iscritti/e/;
- un massimo di 37 componenti da 2001 a 3000 iscritti/e/;
- un massimo di 41 componenti da 3001 a 4000 iscritti/e/;
- un massimo di 43 componenti da 4001 a 5000 iscritti/e/;
- un massimo di 47 componenti oltre i 5000 iscritti/e/.

Nella composizione numerica dei Consigli di Gruppo si dovrà tener conto del peso organizzativo dei Territori e delle singole Aziende.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 5 componenti fino a 1000 iscritti/e;
- un massimo di 7 componenti da 1001 a 2000 iscritti/e;
- un massimo di 9 componenti da 2001 a 3000 iscritti/e;
- un massimo di 11 componenti da 3001 a 5000 iscritti/e;
- un massimo di 13 componenti oltre i 5000 iscritti/e.

#### **Art. 2.2.a - Elezione del/della Segretario/a Responsabile del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo**

Il/la Segretario/a Responsabile sarà indicato/a dalla Segreteria Nazionale dopo specifiche consultazioni finalizzate alla ricerca di un'ampia convergenza sul nominativo.

#### **Art. 2.2.b - Elezione del/della Segretario/a Responsabile Aggiunto/a di Gruppo**

Nei Gruppi bancari con oltre 3.000 iscritti/e e nei Gruppi del Settore Assicurativo ed Esattoriale con oltre 400 iscritti/e è facoltà, da parte del Consiglio, eleggere il/la Segretario/a Responsabile Aggiunto/a di Gruppo, concordandolo con la Segreteria Nazionale.

#### **Art. 2.2.c - Elezione della Segreteria del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo**

Il/la Segretario/a Responsabile propone al Consiglio la Segreteria del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo, previa condivisione con la Segreteria Nazionale, che dovrà tenere anche conto della rappresentanza organizzativa nei Territori e nelle Aziende.

#### **Art. 2.2.d - Elezione del/della Tesoriere/a del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo**

Il/la Segretario/a Responsabile propone al Consiglio la figura del/della Tesoriere/a del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo.

#### **Art. 2.2.e - Elezione dell'Esecutivo nei Gruppi e nei Coordinamenti Aziendali Nazionali**

La Segreteria di Gruppo o di Coordinamento Aziendale Nazionale, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà avvalersi anche di componenti dell'Esecutivo che sarà all'uopo costituito.

L'Esecutivo di Gruppo sarà obbligatoriamente costituito nei Gruppi oltre i 3.000 iscritti/e/e nel Settore del Credito e oltre 400 nel Settore Assicurativo ed Esattoriale.

#### **Art. 2.3 - Coordinamenti Aziendali Regionali, Nazionali e Coordinamenti di Gruppo: Norme Generali**

In caso di presenza significativa all'interno del Gruppo di assicurativi, tali numeri

verranno integrati nelle Segreterie di uno o due posti, e nei Consigli di un numero proporzionale alla rappresentanza numerica dei settori stessi in misura massima del 20%. Le Segreterie di Coordinamento Aziendale Regionali, Nazionali e di Gruppo sono composte da dirigenti delle Rsa/Rst, con diritto a permessi, salvo eventuali casi specificatamente autorizzati dalla Segreteria Nazionale.

I Consigli si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria o quando ne faccia richiesta almeno il 50% più uno dei/delle suoi/sue componenti.

Delle convocazioni dei Consigli dovrà essere informata la Segreteria dell'istanza sindacale competente (Regionale o Nazionale).

Tra i/le componenti della Segreteria di Coordinamento di Gruppo dovrà essere individuato un/a Segretario/a che avrà il compito di coordinare le attività di Proselitismo. I/le rappresentanti della Uilca eletti/e negli Enti Bilaterali e Previdenziali e nei Cral presenti nelle Aziende del Gruppo partecipano, quali membri di diritto, alle riunioni degli Organismi Esecutivi di pertinenza, senza diritto di voto.

#### **Art. 2.4 - Rappresentanza dei Settori negli Organismi di Coordinamento**

Ogni Settore (Credito, Esattorie e Assicurazioni) dovrà essere rappresentato negli organismi di voto se è costituita almeno una Rsa/Rst.

#### **Art. 2.5 - Collegio Sindacale**

Il collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi/e sia nei Coordinamenti che nei Gruppi.

Nei piccoli Coordinamenti i Sindaci potranno essere gli stessi eletti/e nel Gruppo.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal/dalla Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Alla convocazione dovrà partecipare il/la Tesoriere/a.

Il/la Tesoriere/a è tenuto/a ad assistere il Collegio Sindacale nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale è tenuto a redigere apposito verbale delle riunioni e a comunicarlo entro 5 giorni alla Segreteria.

#### **Art. 2.6 - Gestione Risorse Finanziarie**

Le necessità finanziarie delle Rsa/Rst locali sono sostenute dal corrispondente Sindacato Territoriale che, allo scopo, indicherà appositi capitoli di spesa nel proprio bilancio annuale. I contributi finanziari per i Coordinamenti Regionali, Nazionali, di Gruppo saranno forniti dal Nazionale.

#### **Art. 2.7 - Partecipazione a Organi di Coordinamento (solo per settore Credito)**

I Sindacati Territoriali di competenza rimborsano le spese di viaggio per la partecipazione dei/delle Segretari/e Rsa/Rst, con diritto a permesso, a due riunioni annuali dell'Organo di Coordinamento.

#### **Art. 2.8 - Tesoriere/a nei piccoli Coordinamenti Aziendali Nazionali**

Il/la Tesoriere/a eletto/a nel Gruppo potrà svolgere questa funzione anche nei piccoli Coordinamenti Aziendali Nazionali.

## TITOLO III - STRUTTURE TERRITORIALI

### Art. 3.0 – **Struttura Territoriale**

La Struttura Territoriale:

- attua le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
- realizza le politiche per il proselitismo;
- persegue l'attuazione dell'erogazione dei servizi.

### Art. 3.1 - **Composizione Organismi delle Strutture Territoriali**

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 15 componenti fino a 500 iscritti/e;
- un massimo di 21 componenti da 501 a 1500 iscritti/e;
- un massimo di 27 componenti oltre i 1500 iscritti/e.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti fino a 500 iscritti/e;
- un massimo di 5 componenti oltre i 501 iscritti/e.

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, può avvalersi anche di componenti del Consiglio e dell'Esecutivo che verrà a tale scopo costituito nelle Strutture più grandi.

I Consigli si riuniscono di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno il 50% più uno dei/delle suoi/sue componenti.

I numeri massimi delle Strutture Territoriali sono calcolati sul numero totale degli/delle iscritti/e nei tre Settori.

### Art. 3.2 - **Rappresentanza dei Settori negli Organismi delle Strutture Territoriali**

Ogni Settore (Credito, Esattorie e Assicurazioni) dovrà essere rappresentato negli organismi di voto se è costituita almeno una Rsa/Rst.

### Art. 3.3 - **Collegio Sindacale Territoriale**

Il collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi/e.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal/dalla Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Alla riunione dovrà partecipare il/la Tesoriere/a che è tenuto/a ad assistere il Collegio Sindacale nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale è tenuto a redigere apposito verbale delle riunioni e a comunicarlo entro 5 giorni alla Segreteria.

### Art. 3.4 - **Peculiarità dei Territori con meno di 200 iscritti/e**

In questi Territori il/la Tesoriere/a e il Collegio Sindacale potranno essere gli stessi eletti nelle Strutture Regionali a cui appartiene il Territoriale.

## **TITOLO IV - STRUTTURE REGIONALI**

### **Art. 4.0 - Strutture Regionali**

La Struttura Regionale è il livello di governo della presenza Uilca sul Territorio e pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico, organizzativo e di gestione dei servizi.

La Struttura Regionale realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le Strutture della Regione.

### **Art. 4.1 - Composizione Organismi delle Strutture Regionali**

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 21 componenti fino a 500 iscritti/e;
- un massimo di 37 componenti da 501 a 2500 iscritti/e;
- un massimo di 55 componenti oltre i 2500 iscritti/e;

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 5 componenti fino a 500 iscritti/e;
- un massimo di 7 componenti da 501 a 2500 iscritti/e;
- un massimo di 9 componenti oltre i 2500 iscritti/e.

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, può avvalersi anche di membri del Consiglio e dell'Esecutivo che verrà all'uopo costituito nelle Strutture più grandi.

I Consigli si riuniscono di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno il 50% più uno dei/delle suoi/sue componenti. Il Consiglio è convocato dal/della Segretario/a Generale Regionale.

I numeri massimi delle Strutture Regionali sono calcolati sul numero totale degli/delle iscritti/e nei tre settori. Le nomine dovranno essere condivise dai e fra i settori.

### **Art. 4.2 - Rappresentanza dei Settori negli Organismi delle Strutture Regionali**

Ogni settore (Credito, Esattorie e Assicurazioni) dovrà essere rappresentato in uno degli Organismi.

### **Art. 4.3 - Segnalazioni candidature (solo per fase congressuale)**

Nel corso della prima riunione del Consiglio Regionale, il/la Segretario/a Generale indicherà i/le candidati/e ad entrare nel Consiglio Nazionale di categoria.

### **Art. 4.4 - Collegio Sindacale Regionale**

Il Collegio Sindacale è composto da: tre componenti effettivi/e nelle strutture fino a 1.000 iscritti/e e tre componenti effettivi/e e due supplenti nelle strutture con più di 1.000 iscritti/e.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal/la Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Alla

riunione dovrà partecipare il/la Tesoriere/a che è tenuto/a ad assistere Collegio Sindacale nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio Sindacale è tenuto a redigere apposito verbale delle riunioni e a comunicarlo entro 5 giorni alla Segreteria.

#### **Art. 4.5 - Collegio di Garanzia Regionale**

Il Collegio di Garanzia sarà composto da: tre componenti effettivi/e nelle strutture fino a 1.000 iscritti/e e tre componenti effettivi/e e due supplenti nelle strutture con più di 1.000 iscritti/e. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei/delle suoi/sue componenti.

##### **Art. 4.5.a - Modalità di funzionamento**

In presenza di un ricorso, il/la Presidente convoca il Collegio di Garanzia. La convocazione contenente data, località della riunione e Ordine del Giorno dei lavori, avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Acquisito il ricorso, il/la Presidente del Collegio può nominare un/una relatore/trice scelto/a all'interno del Collegio stesso, al/alla quale trasmette gli atti pervenuti, fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

##### **Art. 4.5.b - Esame del Ricorso**

Il/la Presidente fissa la riunione per la discussione del ricorso entro i 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento. Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del/della ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto/a e ne dà comunicazione nei 5 giorni successivi, a mezzo raccomandata A.R., all'iscritto/a ed alla struttura Uilca che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e, per gli stessi fatti, non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto/a, presso la stessa struttura.

##### **Art. 4.5.c - Difetto di Giurisdizione**

Nel caso in cui il Collegio di Garanzia non sia competente a decidere per difetto di giurisdizione, il ricorso viene trasmesso automaticamente al Collegio competente dandone comunicazione, per conoscenza, al/alla ricorrente. In questa ipotesi il termine per l'assunzione della decisione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del nuovo Collegio di Garanzia.

##### **Art. 4.5.d - Discussione del Ricorso**

È facoltà del Collegio convocare, in ogni caso, tutte le parti che ritenga necessario sentire, anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dai/dalle componenti presenti.

#### Art. 4.5.e - **Termini per la Decisione**

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale, il Collegio viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

#### Art. 4.5.f - **Esito del Ricorso**

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 giorni successivi alla data di decisione, a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare, alla Segreteria Nazionale della Uilca ed alla Confederazione. Il giudizio favorevole al ricorso comporta la decadenza automatica del provvedimento. Per gli stessi fatti non può essere iniziato procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto/a.

Il giudizio sfavorevole al ricorso comporta la convalida del provvedimento.

#### Art.4.6 - **Capoluogo di Regione accorpato**

La città Capoluogo di Regione sarà accorpata obbligatoriamente al Regionale. È prevista una deroga, per conclamate motivazioni organizzative, solo se questa verrà approvata all'Esecutivo Nazionale.

#### Art. 4.7 - **Referenti Regionali**

Sono previste figure di Referente a livello regionale per le attività dei Dipartimenti Nazionali.

## TITOLO V - COMPOSIZIONE ORGANISMI NAZIONALI

### Art. 5.1 - **Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali, assicurativi**

La Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali, assicurativi e Dipartimento Alte Professionalità è composta da massimo 105 componenti di cui:

- massimo 77 componenti per il Settore Credito;
- massimo 13 componenti per il Settore Assicurativo;
- massimo 10 componenti per il Settore Esattoriale.

### Art. 5.2 - **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è composto, escluso il Segretario Generale, da:

- massimo 103 componenti per il Settore Credito;
- massimo 29 componenti per il Settore Assicurativo;
- massimo 19 componenti per il Settore Esattoriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, se non ricompresi nelle designazioni precedenti, il/la Segretario/a Responsabile del Coordinamento Banca d'Italia, il/la Coordinatore/trice delle Authority, i/le Responsabili delle Associazioni con oltre 100 iscritti/e che aderiscono alla Uilca, e i/le Responsabili dei Dipartimenti Nazionali e del Centro Studi e i/le Presidenti di *Kalòs srl* e *Fondazione Uilca – società e lavoro*.

Hanno diritto di voto anche il/la Presidente del Collegio di Garanzia e il/la Presidente del Collegio Sindacale.

I/le componenti effettivi/e del Collegio Sindacale e del Collegio di Garanzia partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Le spese per la partecipazione al Consiglio Nazionale sono a carico delle strutture di appartenenza ad esclusione dei/delle componenti dell'Esecutivo Nazionale, salvo quanto convenuto nei singoli Settori fino al completamento dell'integrazione economica.

### Art. 5.3 - **Esecutivo Nazionale**

L'Esecutivo Nazionale è composto, escluso il/la Segretario/a Generale, da:

- massimo 52 componenti per il settore Credito;
- massimo 13 componenti per il settore Assicurativo;
- massimo 9 componenti per il settore Esattoriale.

L'Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di 75 componenti compresi la Segreteria Nazionale e la/il Tesoriera/e, i/le Segretari/e Generali Regionali e i/le Segretarie Responsabili dei Gruppi che compongono la Commissione Contrattuale Nazionale.

Fa inoltre parte dell'Esecutivo Nazionale, con diritto di voto, un/una rappresentante delle Associazioni che aderiscono alla Uilca.

Qualora non eletti, fanno parte dell'Esecutivo Nazionale, senza diritto di voto, il/la Responsabile del Centro Studi, il/la Segretario/a Generale della Valle d'Aosta, lo staff e gli inviti del/della Segretario/a Generale, i/le Responsabili dei Dipartimenti Nazionali, e un/una rappresentante dei/delle distaccati/e Uilca presso Uil.

Partecipano alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, senza diritto di voto, il/la Presidente del Collegio di Garanzia e il/la Presidente del Collegio Sindacale.

## Art. 5.4 – **Commissione Contrattuale Nazionale**

Per la contrattazione nazionale e decentrata, al fine di uniformare la politica contrattuale della Uilca, è costituita la Commissione Contrattuale Nazionale Uilca.

### REGOLAMENTO

La Commissione Contrattuale Nazionale è composta dalla Segreteria Nazionale e dai/dalle Responsabili dei principali Gruppi bancari, assicurativi e della riscossione, come da elenco.

La Commissione è presieduta dal/dalla Segretario/a Generale e coordinata dal/dalla Segretario/a Nazionale con delega contrattuale.

La Commissione ha compiti meramente esecutivi e preparatori, sia nelle fasi contrattuali che nei momenti di discussione, sulle tematiche contrattuali comuni. Ha il compito di proporre soluzioni e proposte contrattuali che saranno discusse nell'Esecutivo Nazionale. I/le componenti della Commissione potranno partecipare, secondo modalità che verranno concordate volta per volta, anche alle fasi di discussione e trattativa con le controparti.

Per valorizzare le specificità contrattuali, possono essere convocate, da parte del/della Segretario/a Nazionale con delega al settore in coordinamento con il/la Segretario/a Nazionale con delega contrattuale e in condivisione con il/la Segretario/a Generale, delle sottocommissioni di settore che possono prevedere l'allargamento delle presenze alle riunioni ad altri/e rappresentanti sindacali.

CRD GRUPPO BANCO BPM
CRD GRUPPO BANCO DESIO
CRD GRUPPO BDM
CRD GRUPPO BNL
CRD GRUPPO BPER
CRD GRUPPO CREDIT AGRICOLE
CRD GRUPPO DEITSCHER BANK
CRD GRUPPO INTESA SANPAOLO
CRD GRUPPO MPS
CRD GRUPPO UNICREDIT
CRD GRUPPO CRED COOP CASSA CENTRALE
CRD GRUPPO CRED COOP ICCREA
CRD GRUPPO ALLIANZ
CRD GRUPPO GENERALI
CRD GRUPPO UNIPOL
CRD GRUPPO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE



## **TITOLO VI – CONTRIBUZIONE**

### **Art. 6.1 - Quota Associativa**

La quota associativa, fissata dall'Esecutivo Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, dovrà tenere conto delle norme anti dumping concordate con le altre Associazioni Sindacali.

### **Art. 6.2 – Contribuzione**

In attesa dell'omogeneizzazione della contribuzione, verso le Strutture, fra i diversi Settori, vengono mantenute le attuali modalità di quote percentuali.

## **TITOLO VII - RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

### **Art. 7.1 – Il/la Tesoriere/a**

Il ruolo del/della Tesoriere/a viene confermato per tutte le Strutture della Uilca.  
Il ruolo del/della Tesoriere/a è incompatibile, nelle strutture in cui svolge il ruolo, con il ruolo di Segretario/a (Territoriale, Regionale, Coordinamento o Gruppo), ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi in cui svolge il ruolo.

### **Art. 7.2 - Operazioni sui Conti Correnti**

Tutte le operazioni sui conti correnti bancari o postali o comunque aperti alle Strutture della Uilca, di qualsiasi livello, devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta.

### **Art. 7.3 - Rendiconti - Preventivi di Spesa**

Tutte le Strutture della Uilca sono tenute a sottoporre entro il secondo trimestre di ogni anno al competente Organismo di voto per la loro approvazione, i rendiconti annuali consuntivi ed i preventivi di spesa verificati dal proprio Collegio Sindacale, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Segreteria Nazionale.

L'approvazione dei rendiconti annuali consuntivi e preventivi di spesa devono essere approvati dal 50% + 1 dei/delle presenti. Per l'approvazione di spese rilevanti, che impegnino la Struttura per più esercizi economici, devono essere approvate dal 75% + 1 degli/delle aventi diritto al voto.

### **Art. 7.4 - Depositi dei Rendiconti e dei Preventivi di Spesa**

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione (entro il 15 luglio), il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati dagli estratti conto dei conti correnti e/o di deposito comunque accesi o intestati alla Struttura al 31/12 dell'anno precedente nonché dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):

- a) presso la Confederazione Nazionale: dalla Struttura Nazionale Uilca;
- b) presso la Segreteria Nazionale Uilca: dalla Struttura di Coordinamento Aziendale Regionale, Nazionale e di Gruppo, dalle Strutture Regionali, dalle Strutture Territoriali;
- c) presso le Unioni Regionali: dalle Strutture Regionali;
- d) presso la Struttura Regionale Uilca: dalle Strutture Territoriali Uilca (ad esclusione di Bolzano e Trento);
- e) presso le Camere Sindacali Territoriali: dalle Strutture Territoriali Uilca.



Qualora, nei tempi previsti, non venga trasmesso il bilancio consuntivo alla Segreteria Nazionale, quest'ultima sospenderà i contributi alla Struttura inadempiente.

Il/la Tesoriere/a della Struttura inadempiente è passibile della sanzione prevista dall'art. 61 punto a) dello Statuto Uilca. Nel caso di comportamento recidivo è applicabile il punto c) del medesimo articolo 61.

#### **Art. 7.5 – Trasparenza Amministrativa**

Tutti i conti correnti bancari e postali, anche quelli sui quali non transitano i normali versamenti dei contributi, devono essere segnalati alla Segreteria Nazionale. Tutti i conti correnti dovranno essere intestati alla struttura di riferimento.

## **TITOLO VIII - INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 8.1 – Incompatibilità**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto della Uilca, la carica di Segretario/a Generale Regionale è incompatibile con la carica di Segretario/a Responsabile di Gruppo o Segretario/a Responsabile del Coordinamento di aziende a carattere nazionale e viceversa. Gli/le stessi/e possono ricoprire altro ruolo in altre Strutture sole se le stesse o quella di appartenenza sono inferiori a 300 iscritti/e.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, non potranno essere ricoperti più di tre incarichi elettivi (escluso Rsa/Rst) nell'Organizzazione (compreso la Confederazione) sui due livelli (Territoriali e di Coordinamento).

Nell'ipotesi in cui, in caso di contestuale titolarità delle cariche individuate precedentemente, venga meno la condizione di compatibilità, il/la Segretario/a, entro 30 giorni, dovrà indicare per quale o quali di queste cariche intende proseguire le sue funzioni.

In casi eccezionali e su specifica richiesta, la Segreteria Nazionale può accordare deroghe che dovranno essere successivamente deliberate dall'Esecutivo Nazionale.

## **TITOLO IX - REGOLAMENTO FINANZIARIO SEGRETERIE REGIONALI E GRUPPI**

### **Art. 9.1 – Contribuzione alle Strutture Regionali**

La contribuzione delle Strutture Territoriali avviene tramite l’invio dei contributi al Regionale. Il Consiglio Regionale, nella prima riunione di ogni anno, stabilirà con apposita delibera quanto segue:

- i criteri di suddivisione dei contributi alle Strutture Territoriali;
- la percentuale e scopi delle cifre trattenute effettuate dal Regionale;

La delibera dovrà essere inviata entro 5 giorni dall’approvazione alla Segreteria Nazionale per un parere vincolante di approvazione.

### **Art. 9.2 – Contribuzione alle Strutture Aziendali**

La contribuzione avviene:

- dal Nazionale al Coordinamento di Gruppo, laddove costituito;
- dal Coordinamento di Gruppo ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali superiori a 200 iscritti/e;
- dal Nazionale ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali qualora non sia costituito il Coordinamento di Gruppo.

### **Art. 9.3 - Contribuzione dal Coordinamento di Gruppo ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali**

La Segreteria di Coordinamento di Gruppo, sentito l’Esecutivo, fisserà una percentuale:

- a) per il funzionamento dei propri organismi (Segreteria, Consiglio, Esecutivo);
- b) per progetti di proselitismo nelle Aziende del Gruppo e ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali con una consistenza organizzativa pari o superiore a 200 iscritti/e, proporzionalmente al numero degli iscritti/e.

### **Art. 9.4 – Rimborsi**

I Consigli Regionali e i Consigli di Coordinamento di Gruppo, su proposta delle Segreterie, delibereranno i regolamenti dei rimborsi che dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale per verifica.

I Consigli Territoriali, su proposta delle Segreterie, delibereranno i regolamenti dei rimborsi che dovranno essere trasmessi alla Segreteria Regionale competente per verifica.



## **TITOLO X - NORME TRANSITORIE**

Il numero dei/delle componenti del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale, con diritto di voto, può essere integrato qualora si verifichi un aumento significativo di iscritti/e nell'arco temporale tra un Congresso Nazionale e quello successivo e a fronte del consolidamento e della costituzione di nuovi Gruppi creditizi, assicurativi, esattoriali o associazioni. Fino alla data del prossimo Congresso Nazionale Uilca, la composizione degli Organismi Territoriali, Regionali, di Coordinamento, di Gruppo e Nazionali saranno ampliati in base alle necessità che verranno riscontrate e segnalate da apposite comunicazioni organizzative da parte della Segreteria Nazionale.

Ai fini congressuali, la Uilca è organizzata sul territorio in base alle delibere che, con il consenso della Uil, sono assunte dal Consiglio Nazionale.

Le modalità di elezione sono regolate dallo Statuto Uil e dal suo Regolamento di Attuazione.



## **TITOLO XI – LAVORATORI/TRICI ESODATI/E**

### **Art. 11.1 - Coordinamenti Esodati**

È costituito il Coordinamento Nazionale Esodati/e.  
Sarà possibile costituire analoghi Coordinamenti sia a livello Regionale che Territoriale.

### **Art. 11.2 - Partecipazione alla vita sindacale Uilca**

I/le Lavoratori/trici Esodati/e iscritti/e alla Uilca eleggono al loro interno, in una apposita Assemblea a livello Territoriale, i/le propri/e delegati/e al Congresso Territoriale.  
Nei Congressi Regionali sarà prevista una presenza degli/delle Esodati/e che faranno parte degli Organismi Regionali extra quota.  
Analogha presenza sarà prevista nel Consiglio Nazionale Uilca.

### **Art. 11.3 – Contribuzione**

La Segreteria Nazionale riconoscerà alla Segreteria Regionale di appartenenza degli/delle Esodati/e il 40% della contribuzione sindacale.